

**DISCIPLINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA
VOLONTARIA VENATORIA E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA**

1 (Disposizioni Generali)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016", riconosce l'attività delle Guardie Volontarie Venatorie sul suo territorio. Le Guardie Volontarie Venatorie perseguono il fine di concorrere, nel territorio della Regione Lazio, alla tutela, alla salvaguardia ed al controllo dell'attività venatoria.
2. La Giunta regionale, tramite la presente Disciplina, determina le modalità per l'attribuzione e il rinnovo della qualifica di "guardia volontaria venatoria" di cui alla L.R. n. 17/95, art.43, comma 3 e Legge n. 157/92 art. 27, comma 1, lettera b), ai cittadini, che hanno compiuto il 18° anno di età, disposti a prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte e che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica.
3. La Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà tempestivamente a dare informazioni degli attestati di qualifica di "guardia volontaria venatoria" rilasciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza così come previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs 112/98.
4. La presente disciplina regola, altresì, l'attività di vigilanza delle guardie volontarie stesse il cui coordinamento spetta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

2 (Contingente numerico delle guardie volontarie venatorie)

1. Il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza venatoria volontaria nella Regione Lazio è stabilito nel rapporto di un valore medio di un agente ogni 3.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (L.R.17/95, art. 43, comma 13). In sede di prima applicazione della presente disciplina il contingente numerico delle Guardie Volontarie Venatorie sarà quello risultante allo stato attuale, ogni tre anni, a seguito di verifica da parte delle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca si provvederà al reintegro delle rinunce o al completamento del contingente stabilito dalla L.R. n. 17/95, art. 43, comma 13. L'abilitazione di nuove Guardie Volontarie Venatorie, avverrà a seguito di un bando pubblico e sarà ripartito in proporzione alla consistenza degli iscritti per ciascuna associazione richiedente ed avente diritto in base alla normativa vigente. Le Guardie Volontarie Venatorie nominate dalla Regione Lazio, possono operare su tutto il territorio Regionale.

3 (Riconoscimento qualifica guardia volontaria venatoria)

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di "guardia volontaria venatoria" deve essere avanzata alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente in riferimento alla

residenza anagrafica dell'aspirante guardia, dal responsabile regionale di una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale o di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della Legge 157/92.

2. La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S., deve essere sottoscritta dal legale rappresentante regionale dell'Associazione richiedente e dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento, e deve contenere i dati anagrafici dello stesso e la dichiarazione di autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.
3. Alla richiesta dovrà essere allegato:
 - un certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria venatoria, accertata dal Servizio di Medicina Legale di una struttura pubblica o copia conforme all'originale dell'autorizzazione al porto d'armi;
 - l'attestato di idoneità di guardia volontaria venatoria (L.R. 17/95, art. 43 comma 6); tale attestato si acquisisce mediante la partecipazione al corso di qualificazione di cui al successivo art. 7 (solo in sede di 1° rilascio);
 - autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalla quale risulti:
 - di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - di non aver commesso violazioni durante l'esercizio dell'attività venatoria nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a guardia volontaria venatoria.
4. Le Associazioni potranno presentare richieste per il rilascio della qualifica di guardia volontaria venatoria per chi, già svolge dette funzioni, risulti dimissionario da altra Associazione da almeno 45 giorni.

4 (Rinnovo qualifica di guardia volontaria venatoria)

1. La richiesta per il rinnovo della qualifica di "guardia volontaria venatoria" deve essere avanzata dalle Associazioni così come previsto al precedente punto 3, commi 1 e 2 con i seguenti allegati:
 - un certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria venatoria, accertata dal Servizio di Medicina Legale di una struttura pubblica o copia conforme all'originale dell'autorizzazione al porto d'armi. La certificazione di idoneità psicofisica è ritenuta idonea, al fine dei successivi rinnovi, per un periodo di sei anni.
 - autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dalla quale risulti:
 - di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - di non aver commesso violazioni durante l'esercizio dell'attività venatoria nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a guardia volontaria venatoria.

5 (istruttoria delle richieste di rilascio/rinnovo dell'attestazione di qualifica di guardia venatoria volontaria)

1. L'Area Decentrata Agricoltura, competente per territorio, provvede nel termine di 60 giorni all'istruttoria delle richieste di riconoscimento/rinnovo della qualifica di guardia volontaria venatoria presentate, ai sensi dei precedenti punti 3 e 4, dai Presidenti regionali delle

Associazioni venatorie o di protezione ambientale o dalle Organizzazioni professionali agricole e verifica i carichi pendenti al casellario giudiziario, proponendo alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria venatoria o il diniego della stessa.

2. La Direzione Regionale competente, entro il termine di trenta giorni, con propria Determinazione dirigenziale riconosce al richiedente la qualifica di guardia volontaria venatoria o il diniego della stessa.
3. La Determinazione dirigenziale di riconoscimento della qualifica di guardia volontaria venatoria o di diniego della stessa è trasmessa dall'Area Politiche di prevenzione e conservazione della fauna selvatica all'Area Decentrata Agricoltura per la notifica al soggetto interessato.
4. Nel caso di riconoscimento della qualifica l'Area Decentrata Agricoltura provvederà anche al rilascio del documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Direzione Regionale competente, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia.

6 (Giuramento)

1. Le “guardie volontarie venatorie” ai sensi dell’art. 250, comma 6 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008 n. 153 e successive mm. ii., devono prestare giuramento innanzi al Direttore regionale competente in materia di agricoltura e caccia o suo delegato, che ne fa attestazione in calce all’atto di nomina; la guardia volontaria venatoria è ammessa all’esercizio delle funzioni dopo aver prestato detto giuramento.

7 (Prescrizioni)

1. Le Associazioni sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le associazioni devono produrre, al fine di poter consentire il rilascio della qualifica di “guardia volontaria venatoria”, copia dello stralcio del registro degli aderenti, previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’Artigianato del 14.2.1992, che ne attesti l’iscrizione, e copia della polizza assicurativa di cui all’art. 2 del medesimo D.M.
3. Il Presidente regionale delle Associazioni dovrà designare due responsabili incaricati al disbrigo delle istanze presentate presso la Regione- Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

8 (Corsi di Qualificazione e Rilascio dell’attestato di idoneità)

1. I corsi di qualificazione, organizzati dalla Direzione Regionale Agricoltura, consistono in 30 ore di lezione sulle materie di cui all’art. 40 comma 2 della L.R. 17/95 integrate con nozioni del codice di procedura penale relative alle attività di pubblico ufficiale. E’ consentita l’assenza dalla frequenza dei corsi per un massimo di n. 8 ore, pena l’esclusione dagli esami.

2. Al termine del corso la commissione, di cui all'art. 44 della L.R. n 17/95, sottoporrà i candidati ad un esame sulle materie di cui sopra consistente in una prova scritta riguardante la risoluzione di un questionario a risposta multipla con la compilazione di un verbale di contestazione e, per gli idonei a successiva prova orale, sulle materie del citato art. 40 L.R. 17/95 integrate con nozioni del codice di procedura penale relative alle attività di pubblico ufficiale. Il superamento di entrambe le prove di esame comporterà il rilascio dell'attestato di idoneità.

9 (Funzione di Coordinamento – Modalità)

1. La funzione di coordinamento finalizzata ad assicurare, nell'ambito del territorio regionale, una costante ed ordinata attività di vigilanza delle guardie volontarie venatorie, è svolta dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca attraverso le Aree Decentrate Agricoltura che possono essere coadiuvate in tale compito dal corpo delle guardie dipendenti dalle Province o dalla Città metropolitana di Roma Capitale mediante apposite convenzioni e con la predisposizione di programmi bimestrali, distinti per aree di intervento, nei quali sono indicate le priorità, il numero degli agenti volontari e le Associazioni coinvolte.
2. Le Associazioni, sulla base di tali programmi, comunicano alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data prevista per l'inizio del programma, la loro disponibilità ad operare nelle zone indicate, allegando l'elenco degli agenti interessati ed indicando il nominativo del responsabile dell'attuazione del programma stesso.
3. Entro il mese successivo al termine del programma, le Associazioni trasmettono all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'esito dell'attività svolta con l'indicazione dei partecipanti.
4. Nel caso venga riscontrata una qualsiasi forma di degrado ambientale, le Guardie Volontarie Venatorie hanno l'obbligo di redigere formale verbale e di inviarlo alle Guardie provinciali o alle guardie della Città metropolitana di Roma Capitale.

10 (Attività di Vigilanza e Controllo)

1. Le Guardie Volontarie Venatorie delle Associazioni di cui al punto 3, durante l'espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali, svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della L. 689/81 redigendo i conseguenti verbali di riferimento per le violazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia venatoria e dal testo unico di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635, da trasmettere all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio per la relativa notifica all'interessato. Devono inoltre segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria gli eventuali reati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del loro servizio nonché segnalare immediatamente qualunque caso di presunto inquinamento, depauperamento, o principio di incendio.

2. Presso le Aree Decentrate Agricoltura è tenuto un registro dei programmi predisposti ed effettuati con l'indicazione, distinta per Associazione, dei nominativi delle guardie volontarie partecipanti e dei servizi prestati.
3. Le associazioni partecipanti all'attività di vigilanza nell'ambito del coordinamento si impegnano a garantire lo svolgimento dei programmi loro assegnati su tutto il territorio Regionale, prevedendo anche la sostituzione delle guardie interessate in caso di impedimento.
4. Le Associazioni potranno proporre il rinnovo della qualifica di guardia volontaria venatoria esclusivamente per coloro che hanno partecipato fattivamente ai programmi di coordinamento realizzando un minimo di 36 servizi nel corso del triennio di cui almeno 12 effettuati nell'anno in corso; ai fini del computo dei servizi svolti si tiene conto anche di quelli effettuati d'iniziativa dalle Associazioni, di cui sia stata data comunicazione alla Regione Lazio -Area Decentrata Agricoltura competente.

11 (Prescrizioni ed obblighi divise guardie volontarie venatorie)

1. Le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale o di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della Legge 157/92, dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:
 - vige l'obbligo per la "guardia volontaria venatoria" adibite al servizio di vigilanza di indossare il distintivo e l'eventuale uniforme che debbono essere preventivamente approvati dalla Questura territorialmente competente, ai sensi degli artt. 230 e 254 del Reg. di esec. Del T.U.L.P.S. e resi noti alla Regione Lazio- Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
 - sulla divisa o nei distintivi dovranno riportare la dicitura "associazione di volontariato";
 - i fregi/mostrine/gradini non devono risultare simili a quelli in uso alle Forze dell'Ordine;
 - i tesserini, anche ad uso interno, non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche;
 - le funzioni attribuite dalla legge ai predetti operatori volontari possono essere esercitate dagli stessi direttamente ed esclusivamente solo quando sono adibiti all'espletamento del servizio di vigilanza;
 - la denominazione dell'Associazione dovrà essere riportata nella sua interezza e consequenzialità nei distintivi, nei capi dell'uniforme dove la stessa viene apposta, con divieto di porre in maggiore risalto singole parti della denominazione rispetto all'intero contesto ovvero di utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa l'appartenenza di tali operatori ad Enti pubblici circa le reali funzioni dagli stessi esercitate;
 - le denominazioni quali "Corpo di vigilanza", "Comando regionale", "Comando di Corpo", "Comandante" e termini "Polizia", "Carabinieri", "Servizio di Polizia" e denominazioni similari non potranno essere utilizzate;
 - gli autoveicoli in uso alle Guardie Volontarie Venatorie dovranno essere sprovvisti di dispositivi supplementari sia acustici che di segnalazione visiva (luce blu, gialla o arancione o altra);
 - le Guardie Volontarie Venatorie possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi di caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna abbattuta o catturata;

- le Guardie Volontarie Venatorie adibite al servizio di vigilanza non possono usare paletta segnaletica di intimazione dell'“alt”;
- le Guardie Volontarie Venatorie, nell'espletamento del servizio, se munite di licenza di porto di fucile per uso caccia, possono portare l'arma per finalità di difesa personale caricata con munizione non spezzata;
- le Associazioni non potranno adibire i propri associati, seppure muniti di relativa autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità, allo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria riguardante contestualmente più tipi di vigilanza (zoofila, ittica, venatoria, ecc.);
- alle Guardie Volontarie Venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.

12 (Sanzioni)

1. La Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca disporrà, su proposta del Comando della Polizia Provinciale o Comando Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale,
 - la sospensione temporanea dal servizio di guardia volontaria venatoria, condizionandone il rinnovo alla partecipazione di corsi di aggiornamento, per coloro che non si mostrassero all'altezza del compito assunto con particolare riferimento alla composizione del verbale di riferimento;
 - la revoca definitiva della qualifica di guardia volontaria venatoria nei confronti di coloro che si mostrassero gravemente e recidivamente inadempienti o mostrassero delle carenze comportamentali tali da compromettere il buon andamento del servizio.
2. La perdita del requisito di socio o le relative dimissioni debbono essere comunicate all'Associazione dalla quale si intende recedere e alla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura competente per territorio con lettera raccomandata con contestuale riconsegna all'Associazione dell'attestato di qualifica di guardia volontaria venatoria; l'Associazione, quindi, provvederà all'immediato inoltro del atto restituito alla Regione Lazio- Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

13 (Validità della qualifica di guardia volontaria venatoria)

1. La qualifica di guardia volontaria venatoria ha validità di anni sei, con visto di rinnovo biennale.
2. Le Associazioni devono inoltrare domanda di rinnovo tre mesi prima della scadenza; comunque non oltre l'anno solare.
3. In caso di mancato rinnovo della qualifica di guardia volontaria venatoria l'interessato dovrà partecipare ad un nuovo corso e produrre un nuovo attestato di idoneità.
4. Nel caso di motivati impedimenti temporanei della guardia volontaria, comprovati da idonea e completa documentazione presentata nei tempi che giustifichi l'impedimento all'espletamento del servizio, per un tempo non superiore a due anni, è consentito il rinnovo della qualifica di guardia volontaria venatoria.

14 (Disposizioni Transitorie)

1. I Decreti rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, dalle Province o dalla Città metropolitana di Roma Capitale, sono validi sino alla scadenza del Decreto stesso o alla validità biennale. Coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità a guardia volontaria venatoria rilasciato a suo tempo dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Roma Capitale e non hanno il provvedimento di qualifica di guardia volontaria venatoria, possono richiedere il riconoscimento di tale qualifica alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.